

Grandi progetti “lumaca”. A rischio i fondi europei

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_6](#)

No all'impianto di rifiuti nell'area Pip

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_8](#)

Porto, troppe aree incontrollate

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_9](#)

Via al Metrò del mare, non ci

sarà Capri

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_11](#)

Svimez: “Con la ripresa Sud e Nord più lontani. E non basta il Recovery

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_16](#)

Sul pacchetto clima difenderemo l'industria. Crisi? Modello da rifare

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021

[articoli_30_7_2021_20](#)

Tutte le incognite delle energie rinnovabili. Otto domande per il ministro Cingolani

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021
[articoli_30_7_2021_24](#)

Dagli spettacoli ai ristoranti, le nuove regole dal 6 agosto

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021
[articoli_30_7_2021_25](#)

Sul green pass in azienda la decisione tocca al Governo

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 30, 2021
[articoli_30_7_2021_27](#)

AGEVOLAZIONI – credito d'imposta rimanenze magazzino

scritto da Marcella Villano | Luglio 30, 2021

L'articolo 8 del DL 73/2021 c.d. Sostegni -bis (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) interviene sulla normativa del **credito d'imposta** introdotto dall'articolo 48-bis del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, **per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori**. Il bonus è concesso nel rispetto delle disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (c.d. *Temporary Framework*).

L'intervento normativo del DL Sostegni-bis modifica l'originaria disciplina del credito d'imposta e prevede:

- **la proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;**
- **il potenziamento delle risorse finanziarie**, per il periodo d'imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021;
- **lo stanziamento di 150 milioni di euro**, per l'applicazione della misura al periodo d'imposta 2021, a valere sull'annualità 2022;
- **introduzione di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;**
- **calendarizzazione dei termini di pubblicazione** rispettivamente **del decreto Mise, destinato a definire in dettaglio i settori economici dei beneficiari e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** che definisca modalità, termini di presentazione e

contenuto della comunicazione.

Ambito applicativo soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa e operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.**

I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti, come sopra accennato, con **decreto del Mise.**

Ambito applicativo temporale

Il credito d'imposta si applica ai seguenti periodi:

- periodo d'imposta **in corso al 10.03.2020;**
- periodo d'imposta **in corso al 31.12.2021.**

Ambito applicativo oggettivo

Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'art. 92, comma 1, TUIR, **rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio".**

Intensità della misura

Il credito d'imposta è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Modalità di fruizione

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura verranno definite in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello *"di maturazione"*.

Certificazione delle rimanenze

È previsto l'obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 39/2010, per le sole *"imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale"*.

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Provvederemo a comunicare la pubblicazione dei provvedimenti attuativi.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**